

COMUNE DI VILLA MINOZZO

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 4del: **25.03.2017**

Trasmessa il 04/04/2017

al ALBO prot. n. 2387

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**OGGETTO:****DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU-IUC) E AL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI-IUC) PER L'ANNO 2017**

Per determinazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 10 – 5[^] comma dello Statuto del Comune, si è convocato il Consiglio Comunale nella solita sala del Municipio, oggi **venticinque marzo duemiladiciassette** alle ore **10.00** in adunanza straordinaria di I[^] convocazione, previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini di cui all'art. 10 – 2[^] comma dello Statuto stesso.

Fatto l'appello nominale risultano:

FIOCCHI LUIGI	P	MANICARDI LUCIA	P
GOVI SARA	P	SCAGLIONI ENZO	P
BONDI ERICA	A	GIGLI FABIO	P
GABRINI GIULIANO	P	COLORETTI MASSIMILIANO	P
CHIARI MARICA	P		
BELTRAMI ERICA	P		
GOVI FILIPPO	P		
FERRARI PIERO	P		
MILANI EMANUELE	A		

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Assiste il Segretario Sig.ra **MARILIA MOSCHETTA**

Il Sig. **LUIGI FIOCCHI** - Sindaco assume la presidenza della presente adunanza e riconosce la legalità, dichiara aperta la seduta, designando a scrutatori i tre Consiglieri signori:

Marica Chiari, Lucia Manicardi, Massimiliano Coloretti

L'ordine del giorno, diramato ai Signori Consiglieri ai sensi dell'art. 10 – 2 comma dello Statuto, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato e nella sala sono depositate da 48 ore le proposte relative coi documenti necessari.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 recante "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli artt. 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

VISTO il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 (convertito in legge n. 214/2011) e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 13, che ha previsto l'anticipazione dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012 e a regime dal 2014;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:
- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

PRECISATO che la Legge n. 147 del 27/12/2013, all'art. 1, commi 707 e seguenti ha introdotto sostanziali modificazioni all'art. 13 del citato decreto-legge n. 201/2011 (quali in primo luogo l'esenzione IMU per le abitazioni principali non di lusso e le relative pertinenze e l'esenzione per i fabbricati-merce delle imprese costruttrici);

RICHIAMATA inoltre la legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) che ha introdotto ulteriori innovazioni in materia di IMU prevedendo in particolare le seguenti nuove ipotesi di riduzione:

- imposta ridotta al 75% (ossia riduzione del 25% dell'imposta dovuta in base all'aliquota deliberata dal comune) per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 (novellato art. 13, comma 6 bis, DL. 201/2011);
- base imponibile ridotta al 50% per le unità immobiliari non di lusso concesse in comodato a parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come abitazione principale purché ricorrano tutti i seguenti ulteriori requisiti:
 - il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora abituale nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (non di lusso) ubicata nello stesso comune di residenza del comodatario;
 - il comodato deve essere registrato (novellato art. 13, comma 3, lett. 0a) DL. 201/2011);

CONSIDERATO che per ristorare i comuni dalla perdita di gettito derivante dalle agevolazioni sopra citate è stato previsto un incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale ma che sono state sollevate da più parti serie perplessità circa la sufficienza delle somme accantonate a garantire ai comuni un integrale ristoro;

ATTESO che l'art. 13 del suindicato Decreto Legge n. 201/2011 prevede per l'IMU le seguenti aliquote di imposta:

- 0,4% - per l'abitazione principale e le relative pertinenze (riferibile ora solo alle categorie di lusso);
- 0,76% - (aliquota di base) per tutte le altre categorie di immobili;

CONSIDERATO tuttavia che l'art. 13 sopra citato consente ai Comuni con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. N. 446/1997:

- di variare l'aliquota della abitazione principale, in aumento o diminuzione, fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali;
- di variare l'aliquota di base, in aumento o diminuzione, fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 380, della legge n. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) che ha previsto:

- la soppressione della riserva generale a favore dello Stato originariamente prevista all'art. 13, comma 11, del D.Lgs n. 201/2011;
- la riserva a favore dello stato del gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% ;

RICHIAMATO l'art. 1, della Legge 147/2013 ed in particolare il comma 640 che stabilisce che *"L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677"* ed il comma 703 che dispone che *"L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"*;

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. n. 201/2013, nel testo novellato dall'art. 1, comma 707, L. n. 147/2013 e successivamente dalla Legge di 28 dicembre 2015, n. 208 prevede in particolare:

- la non applicabilità dell'IMU alla abitazione principale e relative pertinenze, (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali continuano invece ad applicarsi l'aliquota stabilita per l'abitazione principale e la detrazione di € 200,00), nonché alle fattispecie equiparate alla abitazione principale per legge - (e precisamente : 1) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; 2) agli alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008; 3) alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 4) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle forze armate, di polizia e dei vigili del fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; 5) a decorrere dall'anno 2015, ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'A.I.R.E, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso) - o per regolamento (unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata);
- l'esenzione IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'esenzione IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

RICHIAMATA in particolare la legge di stabilità per l'anno 2016 (Legge n. 208 del 28 dicembre 2015) che ha introdotto importanti innovazioni in materia di TASI quale in primis l'abolizione del tributo sulla abitazione principale così come definita ai fini dell'imposta municipale propria dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, eccezion fatta per le abitazioni di lusso (ossia classate nelle categorie catastali A1, A8 e A9), prevedendo altresì la esclusione dal tributo per l'occupante (conduttore o comodatario) non proprietario che utilizza l'immobile come abitazione principale;

DATO ATTO, pertanto, che nel nostro Comune non vi sono fattispecie da assoggettare al tributo sui servizi indivisibili (TASI-IUC) per l'anno 2017;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti

locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento:

VISTO l'art. 1, comma 169, Legge n. 296 del 27/12/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe ed aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio -purché entro il termine predetto - abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

VISTO l'art. 5, comma 11, del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 244/2016 convertito in Legge 27/02/2017, n. 19) ai sensi del quale il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del *decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale in materia di deliberazioni di aliquote e detrazioni;

RICHIAMATO in particolare l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013 nella parte in cui prevede il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016, ha esteso a tutto l'anno 2017 il blocco – già previsto per l'anno 2016 dall'art.1, comma 26, della Legge n.208/2015 - degli aumenti dei tributi (eccezione fatta per la TARI) e delle addizionali rispetto ai livelli deliberati per il 2015;

CONSIDERATO che una rilevante quota del gettito IMU comunale (euro 281.446,59), viene trattenuta dallo stato a titolo di alimentazione del fondo di solidarietà comunale che solo in minima parte viene poi ridistribuito al comune sulla base di criteri stabiliti dall'art. 1, comma 449 della legge di Bilancio 2017;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 22 del 22/04/2016 con cui venivano stabilite le aliquote per l'anno 2016;

RITENUTO opportuno - in questo periodo di forte congiuntura economica - non inasprire la pressione fiscale sugli immobili ancora assoggettabili ad IMU, per i quali, oltre alla detassazione TASI, non vi è alcun aumento delle aliquote IMU già deliberate nel 2016, limitandosi a confermare l'aliquota relativa agli immobili dati in comodato gratuito a parenti maggiorenni entro il primo grado a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia preso la propria residenza anagrafica nella misura dello 0,86%;

DATO ATTO che la manovra in esame comporta un gettito presunto (al netto della quota trattenuta dallo Stato per alimentare il predetto Fondo Solidarietà Comunale) pari a complessivi € 1.525.000,00;

DATO ATTO che l'art. 13 del D.L. 201/2011, qualifica come abitazione principale "l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente" e come pertinenze della abitazione principale "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo";

PRESO ATTO altresì che ai sensi del vigente testo dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, come novellato da ultimo dall'art. 1, comma 10, L. 208/2015:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU e delle detrazioni devono essere inviate esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del relativo testo nel Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui

all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/2013 entro e non oltre i rigorosi termini ivi previsti (invio entro il termine perentorio del 14/10/2017 e pubblicazione entro il 28/10/2017) affinché la deliberazione abbia efficacia per l'anno 2017; in caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

- il versamento della prima rata è eseguito (entro il 16/06/2017) sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della seconda rata è eseguito (entro il 16/12/2017) a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre;

VISTO il T. U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio e dal Responsabile di Ragioneria in ordine rispettivamente alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dell'atto;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 1 (Massimiliano Coloretti)
Astenuti	nessuno

DELIBERA

1. **DI CONFERMARE** le seguenti **aliquote IMU** per l'anno 2017:

TIPOLOGIA	ALIQUTA
ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 – A/8 – A/9	0,53%
IMMOBILI CATEGORIE A/10 – C/1 – C/3 – C/4	1,00%
IMMOBILI CATEGORIA D (escluso D/5)	0,92%
IMMOBILI CATEGORIA D/5	1,00%
TUTTI I RESTANTI IMMOBILI	1,06%
AREE FABBRICABILI	1,06%

2. **DI CONFERMARE** nella misura dello 0,86% l'aliquota per gli IMMOBILI DATI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI MAGGIORENNI ENTRO IL PRIMO GRADO a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia preso la propria residenza anagrafica. La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, da ognuno dei richiedenti compilando e consegnando apposito modulo predisposto dall'ufficio entro il 31 dicembre 2017;
3. **DI CONFERMARE** anche per l'anno 2017 nella misura di €. 200,00 la detrazione per l'abitazione principale di lusso (categoria catastale A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze;

4. **DI DARE ATTO** che la legge n. 208/2015 ha introdotto nuove ipotesi di agevolazione per le abitazioni date in comodato a parenti in linea retta di primo grado e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge n. 431/1998 (purché ricorrano tutte le rigorose condizioni dettate rispettivamente dal comma 10 e dal comma 53 della legge medesima);
5. **DI DARE ATTO** che non vi sono fattispecie di immobili da assoggettare al tributo sui servizi indivisibili (TASI-IUC) per l'anno 2017, per le motivazioni specificate in premessa;
6. **DI STABILIRE** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017;
7. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento vigente in materia;
8. **DI DARE** mandato agli uffici competenti per la pubblicazione e gli adempimenti connessi e conseguenti al presente atto;

ATTESA l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, espressa nelle forme richieste dalla legge:

Consiglieri presenti e votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	nessuno
Astenuti	nessuno

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Binelli Andrea

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo comune, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Razzoli Rag. Brunella

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to LUIGI FIOCCHI

IL SEGRETARIO
F.to MARILIA MOSCHETTA

=====
E' Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo:

Villa Minozzo, li - 4 APR 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARILIA MOSCHETTA

=====
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata in data **04/04/2017**, per rimanervi per n. 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (come prescritto dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) (N.....reg. pub delle deliberazioni):
- è divenuta esecutiva il:
 - decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARILIA MOSCHETTA

.....